

Operazioni straordinarie. Dopo il decreto 123/2012

Fusioni e scissioni con iter semplificati e documenti online

Possibile evitare gli adempimenti se i soci danno parere favorevole

Paolo Meneghetti

Fusioni e scissioni con adempimenti procedurali ridotti al minimo. E debutto della telematica in alternativa al deposito di documenti al registro imprese. Sono queste le novità introdotte dal decreto legislativo 123/2012, che è entrato in vigore lo scorso 18 agosto e che, quindi, si applicherà alle operazioni straordinarie calendarizzate per quest'ultimo scorcio di 2012.

Meno adempimenti

In passato, nelle operazioni societarie che interessano soggetti di piccole dimensioni, spesso senza vera alterità tra i soci coinvolti, si è avvertito il peso di procedure che erano prive di valore sostanziale. Ora, il decreto legislativo 123/2012 permette, con l'eccezione del progetto di fusione/scissione, di omettere tutti gli adempimenti che tradizionalmente accompagnano le operazioni, sempre che i soci coinvolti esprimano parere unanime in tal senso.

Rientrano in questo contesto le modifiche agli articoli 2501-quater e 2501-quinquies del Codice civile, dedicati rispettivamente alle situazioni patrimoniali delle società coinvolte nell'operazione (aggiornate a una data non anteriore di oltre quattro mesi dalla data del deposito del progetto), e alla relazione degli amministratori. Questi adempimenti, in presenza dell'accordo unanime dei soci, ora possono non essere eseguiti, mentre la relazione dell'esperto sul rapporto di cambio era già stata resa facoltativa, sempre con accordo unanime dei soci, dal decreto legislativo 147/2009.

Su tale intervento, sono necessarie due precisazioni. Il nuovo testo dell'articolo

2501-quinquies del Codice civile, mentre da un lato elimina la relazione degli amministratori, dall'altro lato aggiunge un adempimento a cura dell'organo amministrativo, consistente nell'obbligo di dare una informativa ai soci in merito alle variazioni degli elementi dell'attivo e del passivo avvenuti tra il deposito del progetto e la delibera di approvazione in base all'articolo 2502 del Codice civile. Tale informativa non va considerata quale contenuto della relazione, poiché va resa in un momento successivo a quello in cui la relazione stessa dovrebbe essere eseguita. Si tratta di una informativa che fino a qualche tempo fa era semplicemente suggerita, mentre ora diviene un obbligo. Quanto alla forma e al momento in cui l'informativa deve essere consegnata ai soci, l'articolo 2501-quinquies si limita ad asserire che l'informativa va fatta «ai soci in assemblea» quindi in sede di delibera di fusione/scissione. Di essa dovrebbe essere dato atto nel verbale della stessa deliberazione.

In merito alla possibile rinuncia alla relazione dell'esperto, già sancita dal decreto legislativo 147/2009, va segnalato che essendo posti in capo all'esperto due possibili compiti, cioè la relazione sulla congruità del rapporto di cambio e la stima peritale nel caso di operazione disomogenea (fusione o scissione in cui l'aveva causata società di persone), se la relazione non fosse necessaria, resterebbe comunque imprescindibile la stima peritale, adempimento posto a tutela dei terzi e non dei soci.

Inoltre, il decreto legislativo 123/2012 interviene sull'ar-

ticolo 2506-ter, comma 3, del Codice civile in materia di adempimenti per le scissioni. Già prima della modifica se la scissione fosse stata a favore di beneficiaria neocostituita e avesse avuto natura proporzionale non sarebbe stata necessaria, di diritto, la relazione dell'esperto.

Dal 18 agosto scorso, a tale esonero, si aggiunge anche l'esonero dalla relazione patrimoniale e dalla relazione degli amministratori. Già nella precedente versione, l'articolo 2506-ter del Codice civile prevedeva che questi adempimenti fossero azzerabili con il consenso unanime dei soci, ma ora nella nuova versione l'esonero prescinde dal consenso unanime e dipende solo dalla condizione di neocostituzione della beneficiaria e proporzionalità della scissione.

La telematica

Il decreto legislativo 123/2012 ha introdotto la possibilità di eseguire il deposito del progetto pubblicandolo sul sito web della società, in sostituzione sia dell'iscrizione al registro imprese sia del deposito presso la sede della società (in quest'ultimo caso insieme ai documenti previsti, cioè situazioni patrimoniali, relazioni e bilanci degli ultimi tre esercizi).

Ma, anche se si dispone la procedura alternativa del deposito sul sito web, resta obbligatorio iscriverlo al registro imprese i documenti previsti dall'articolo 2501-septies del Codice civile, poiché in base all'articolo 2502-bis del Codice civile la delibera di approvazione della fusione/scissione va iscritta al registro imprese insieme ai documenti dell'articolo 2501-septies.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'applicazione delle novità

Come comportarsi nelle ipotesi che si possono presentare nella pratica

ADEMPIMENTI SEMPLIFICATI	SEMPLIFICAZIONI E RINUNCIA AI TERMINI
IL CASO La società Alfa Srl, con due soci al 50%, ha deciso di incorporare la società Beta Srl, con un socio al 30% e l'altro al 70 per cento. Il progetto di fusione stabilisce un aumento di capitale di Alfa Srl pari a 100.000 euro con assegnazione ai soci di Beta Srl delle azioni nuove con rapporto di cambio 1:2, cioè una nuova azione per ogni due azioni vecchie detenute. I soci hanno espresso consenso unanime per rinunciare alla relazione degli amministratori, alla redazione delle situazioni patrimoniali, al parere dell'esperto. Non è stata espressa rinuncia ai termini tra l'iscrizione del progetto e la data fissata per la delibera dell'assemblea	IL CASO La società Alfa Srl, con due soci al 50%, ha deciso di incorporare la società Beta Srl, con un socio al 30% e l'altro al 70 per cento. Il progetto di fusione stabilisce un aumento di capitale di Alfa Srl di 100.000 euro, con assegnazione ai soci di Beta Srl delle azioni nuove con rapporto di cambio 1:2. I soci hanno espresso consenso unanime per rinunciare alla relazione degli amministratori, alla redazione delle situazioni patrimoniali, al parere dell'esperto. È stata anche espressa rinuncia ai termini tra iscrizione del progetto e delibera dell'assemblea e si è ottenuto il consenso scritto all'operazione da parte dei creditori
I TEMPI 19 NOVEMBRE 2012. Iscrizione al registro imprese del progetto di fusione 20 NOVEMBRE 2012. Deposito in sede sociale del progetto e dei bilanci ultimi tre esercizi 10 DICEMBRE 2012. Delibera di fusione, iscritta al registro imprese il 12 dicembre 15 GENNAIO 2013. Constatato che non vi sono opposizioni dei creditori viene stipulato l'atto di fusione	I TEMPI 19 NOVEMBRE 2012. Iscrizione al registro imprese del progetto di fusione 20 NOVEMBRE 2012. Deposito in sede sociale del progetto e dei bilanci ultimi tre esercizi 23 NOVEMBRE 2012. Delibera di fusione, iscritta al registro imprese il 26 novembre 27 NOVEMBRE 2012. Ottenuto consenso scritto dei creditori 28 NOVEMBRE 2012. Atto di fusione
SENZA SEMPLIFICAZIONI	BENEFICIARIA NEOCOSTITUITA
IL CASO Alfa Srl, con due soci al 50%, ha deciso di incorporare Beta Srl, con un socio al 30% e l'altro al 70 per cento. Il progetto di fusione stabilisce un aumento di capitale di Alfa Srl di 100.000 euro con assegnazione ai soci di Beta Srl delle azioni nuove con rapporto di cambio 1:2. I soci non hanno espresso consenso unanime per rinunciare alla relazione degli amministratori, alla redazione delle situazioni patrimoniali, al parere dell'esperto. Le iscrizioni vengono eseguite tramite pubblicazione sul sito web delle società. È stata espressa rinuncia ai termini tra iscrizione del progetto e delibera dell'assemblea. Un creditore si è opposto	IL CASO La società Gamma Spa, con un socio al 40% e l'altro al 60%, intende eseguire una scissione di un ramo di azienda a favore della società Delta Spa, neocostituita. Le azioni di Delta vengono assegnate ai soci di Gamma con criterio proporzionale. Ciò permette di omettere di diritto la relazione degli amministratori, le situazioni patrimoniali e la relazione dell'esperto. Le iscrizioni vengono eseguite tramite pubblicazione sul sito web delle società. È stata espressa rinuncia ai termini tra iscrizione del progetto e delibera dell'assemblea. I creditori non hanno fatto opposizione, né rilasciato alcun consenso
I TEMPI 19 NOVEMBRE 2012. Pubblicazione sul sito web del progetto di fusione 20 NOVEMBRE 2012. Pubblicazione sul web di: situazioni patrimoniali, relazione degli amministratori e dell'esperto e bilanci 13 DICEMBRE 2012. Delibera di fusione, iscritta al registro imprese il 17 dicembre 3 GENNAIO 2013. Opposizione creditore 25 GENNAIO 2013. Tacitazione del creditore 4 FEBBRAIO 2013. Atto di fusione	I TEMPI 19 NOVEMBRE 2012. Inserimento nel sito web del progetto di scissione 20 NOVEMBRE 2012. Inserimento nel sito web dei bilanci ultimi tre esercizi 22 NOVEMBRE 2012. Delibera di scissione (iscritta al registro imprese il 26 novembre) 29 GENNAIO 2013. Dopo aver constatato che nessun creditore ha fatto opposizione viene eseguito l'atto di scissione

Le criticità. Incerto il legame del sito con la società

Pubblicazione web: servono punti fermi

Angelo Busani

Progetto di fusione e di scissione pubblicato su internet anziché nel registro delle imprese: è questa la più importante innovazione introdotta dal decreto legislativo 123 del 2012, in vigore dall'8 agosto.

Il decreto legislativo 123 innova infatti l'articolo 2501-ter del Codice civile, disponendo che la pubblicazione del progetto nel registro delle imprese si evita se:

- la pubblicazione in internet avviene «con modalità atte a garantire la sicurezza del sito medesimo»;
- i documenti pubblicati hanno la caratteristica della «autenticità»;
- vi è «certezza della data di pubblicazione»; a questo concetto deve essere aggiunto quello (inespresso perché ovvio) della continuità della pubblicazione per il periodo minimo prescritto dalla legge.

Peraltro, se è vero che il decreto 123 disciplina procedure più semplici e meno costose, è anche vero che l'obbligo di garantire la sicurezza della pubblicazione online getta una spessa coltre di incertezza su questo tentativo di semplificazione. Infatti, come riferire un sito a una società? E come gestire il caso della società con una pluralità di siti? Come fronteggiare la possibilità di proliferazione e, quindi, di incessante nascita e di sparizione dei siti riferibili a una società? Come verificare la continuità della pubblicazione per il periodo minimo prescritto? Infine, come verificare che i documenti, una volta pubblicati, non siano hackerati?

È possibile tenere sotto controllo l'autenticità dei documenti e la certezza della data (per esempio, mediante la firma digitale del documento pubblicato). Ma se si vuole avere certezza delle «modalità sicure» di pubblicazione dei documenti su un dato sito, non si può prescindere da questi passaggi: pubblicazione (gratuita) nel registro delle imprese dell'indirizzo del sito internet riferibile a una società e,

probabilmente, anche della data in cui è stato fatto l'upload del progetto di fusione o di scissione nel sito;

- inserzione su quel sito del progetto di fusione o di scissione autentico o munito di firma digitale dell'amministratore che lo sottoscrive;
- periodica estrazione (per esempio, una/due volte per settimana, a iniziare dalla data in cui è effettuato l'upload del documento), nel corso del periodo nel quale la pubblicazione del progetto deve durare, di copia autentica della schermata del sito nella quale il progetto compare, per dimostrarne la sua permanenza nel tempo e la non sostituzione dei documenti pubblicati;
- necessaria produzione del progetto di fusione allegato al verbale dell'adunanza dei soci.

L'IDEA DI «CERTIFICAZIONE»

Si potrebbero inserire nel registro delle imprese l'indirizzo internet del gruppo e la data di presentazione del progetto di fusione

Non esistono prescrizioni di legge italiana che consentano alle società di pubblicare nel Registro delle imprese l'indirizzo del sito internet di riferimento.

Ma tale pubblicazione pare resa possibile dal fatto che l'articolo 6 della direttiva 78/855/Cee dispone che «qualora sia usato un sito web diverso dalla piattaforma elettronica centrale», e cioè dal Registro delle imprese, «è pubblicato un riferimento in detta piattaforma che dà accesso a detto sito web, almeno un mese prima del giorno fissato per l'assemblea generale. Tale riferimento include la data della pubblicazione del progetto di fusione sul sito internet ed è accessibile al pubblico a titolo gratuito». Trattandosi di una norma chiara, precisa e incondizionata, è plausibile ritenere che si possa applicare direttamente.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lo snellimento. Cancellato l'obbligo di redigere l'atto con la situazione patrimoniale

Per il patrimonio netto si guarda al bilancio

Luca Miele

Il riporto delle perdite fiscali nelle fusioni può avvenire nei limiti del patrimonio netto risultante dal bilancio. Per valutare l'entità del patrimonio netto, dopo le modifiche apportate all'articolo 2501-quater del Codice civile dal decreto legislativo 123/2012, in vigore dal 18 agosto scorso, si riduce significativamente la rilevanza della situazione patrimoniale. Ma andiamo con ordine.

In base al primo periodo dell'articolo 172, comma 7, del Tuir, le perdite maturate prima

della fusione dalle società partecipanti alla fusione possono essere riportate anche nei periodi di imposta successivi alla data di decorrenza della fusione, se sono rispettate determinate condizioni previste dalla legge. In primo luogo, il riporto è con-

LA FINALITÀ

L'importo deve essere preso a riferimento per calcolare l'entità delle perdite preesistenti che si possono riportare

sentito se la società che ha prodotto la perdita fiscale ha mantenuto un livello di operatività non inferiore alla soglia minima individuata dall'articolo 172 con riferimento ai volumi di ricavi caratteristici e alle spese per prestazioni di lavoro subordinato. Si tratta della necessità di superare il test di vitalità con l'evidente scopo di impedire il riporto delle perdite maturate prima della fusione da società "decotte" che, presumibilmente, partecipano alla fusione non per valide ragioni economiche ma perché le altre società parte-

cipanti intendono fruire di queste perdite in compensazione con i propri redditi. Lo step successivo prevede che le perdite delle società che superano il test di vitalità siano riportabili dalla società incorporante nei periodi successivi alla fusione solo nel limite dell'ammontare del patrimonio netto della società di cui si riportano le perdite. Si tratta del patrimonio che risulta: dall'ultimo bilancio d'esercizio della società medesima; o, se inferiore, dalla situazione patrimoniale eventualmente redatta ai fini

della fusione, in base all'articolo 2501-quater del Codice civile.

Le modifiche apportate dal decreto legislativo 123/2012 agli aspetti procedurali di fusioni e scissioni hanno reso non necessaria la redazione della situazione patrimoniale quando vi rinunci all'unanimità i soci e i possessori di altri strumenti finanziari che attribuiscono il diritto di voto di ciascuna delle società partecipanti alla fusione. Pertanto, il riferimento dell'articolo 172, comma 7, del Tuir alla situazione patrimoniale indicata dall'articolo 2501-quater del

decreto legislativo 123/2012 agli aspetti procedurali di fusioni e scissioni hanno reso non necessaria la redazione della situazione patrimoniale quando vi rinunci all'unanimità i soci e i possessori di altri strumenti finanziari che attribuiscono il diritto di voto di ciascuna delle società partecipanti alla fusione. Pertanto, il riferimento dell'articolo 172, comma 7, del Tuir alla situazione patrimoniale indicata dall'articolo 2501-quater del



LA PAROLA CHIAVE

Progetto di fusione

Il progetto di fusione o scissione è l'adempimento principale della fase propedeutica di ogni operazione, in cui l'organo amministrativo prepara i documenti utili per spiegare ai soci la convenienza della scelta. Il progetto deve contenere, tra l'altro, la data dalla quale le nuove azioni partecipano all'utile e l'eventuale retrodatazione contabile dell'operazione all'inizio dell'esercizio.

Codice civile è superato per effetto della modifica alla disciplina codicistica, nel senso che, laddove la situazione patrimoniale non venga redatta, unico documento di riferimento per verificare l'entità del patrimonio netto è l'ultimo bilancio.

Peraltro, pur nel silenzio della legge, la prassi notarile aveva già ritenuto che le situazioni patrimoniali di cui all'articolo 2501-quater del Codice civile potessero essere omesse quando vi sia il consenso unanime di tutti i soci delle società partecipanti alla fusione e di tutti gli altri eventuali aventi diritto nella decisione di fusione.

L'articolo 172, comma 7, del Tuir prevede anche che nella determinazione del patrimonio

netto non vanno computati i conferimenti e i versamenti effettuati negli ultimi 24 mesi anteriori alla data cui si riferisce la situazione patrimoniale prevista dall'articolo 2501-quater del Codice civile. Sarebbe stato opportuno fare riferimento anche ai 24 mesi anteriori al bilancio, poiché la situazione patrimoniale potrebbe non essere presentata. In ogni caso sembra ragionevole considerare la data, a partire dalla quale occorre tornare indietro per individuare i 24 mesi rilevanti ai fini della disposizione, del documento contabile - ultimo bilancio o situazione patrimoniale - assunto per individuare il patrimonio netto della società che riporta le perdite fiscali.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL MESE DELL'ARGENTO

MASSIME QUOTAZIONI DI MERCATO
prima di vendere verifica sul nostro sito o telefonaci
www.prontogold.com - 02 49 526 570

ARGENTO 999	ARGENTO 925	ARGENTO 800	500 LIRE ARGENTO
700	600	520	6,50
euro	euro	euro	euro
al kg	al kg	al kg	cad.

OPERATORE SPECIALIZZATO PER IL COMMERCIO DI METALLI PREZIOSI
IN SEDE PERITO IN PREZIOSI ISCRITTO ALLA CAMERA DI COMMERCIO DI MILANO N° 2520

PRONTO GOLD
Via Vittor Pisani 12 - 20124 MILANO - info@prontogold.com - www.prontogold.com
Tel 02 49 526 570 - fax: 02 49 526 557
Raggiungibile con la MM2 o MM3, fermata Stazione Centrale e con passante ferroviario, fermata Repubblica.

Aperiti tutti i giorni dalle 9,00 alle 18,30
orario continuato sabato compreso.